



CITTA' DI TORINO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 473 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36890

Proponente Il Consigliere Viale Silvio

Da emendare aggiungere nel testo a pagina 2 da riga 45

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

La normazione locale sugli istituti referendari popolari si muove nella cornice fornita dall'art. 8 del TUEL e dalla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali, cui fa rinvio l'art. 44 del T.U. sulla partecipazione n. 297, in quanto applicabile e compatibile.

La proposta emendativa abroga la parte dell'art. 31 c. 5 del T.U. n. 297 che prevede, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la decadenza di diritto del referendum consultivo già indetto, estendendo la misura contemplata nel testo attuale solo per i referendum propositivo e abrogativo, ovvero il differimento della consultazione già indetta, anche al referendum consultivo.

In questi termini l'effetto dell'emendamento, se approvato, sarebbe in contrasto con la natura sostanziale del referendum consultivo che è ontologicamente diverso dagli altri referendum popolari (propositivo e abrogativo), come risulta evidente dalla disciplina statutaria e dal T.U. n. 297.

Il referendum consultivo, infatti, deliberato dal Consiglio comunale - a differenza di quello abrogativo (lett. b) o propositivo (lett. c), di iniziativa popolare - è disciplinato dall'art. 15 c. 1 lett. a) Statuto per sondare l'opinione popolare "*... in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale*" e ha funzione di indirizzo per il collegio che, entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato, ne prende atto e assume le "*conseguenti motivate deliberazioni*" secondo quanto previsto dall'art. 43 c. 6 del T.U. n. 297.

Se la proposta emendativa trovasse accoglimento, pur a fronte del mutamento della compagine consiliare a seguito dello scioglimento anticipato del precedente collegio, si avvierebbe un'attività di consultazione della popolazione, il cui esito vincolerebbe ai sensi del cit. art. 43 c. 6 del T.U. n. 297 il neformato Consiglio comunale (*autoapplicatività della c.d. normativa di risulta*). Ciò eventualmente anche con effetti non coerenti con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del nuovo collegio.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

05/05/2026

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Maria Porpiglia